

29 SETTEMBRE 2022

### AREA GESTIONE PATRIMONIO

OGGETTO: **SETTORE SANBAPOLIS:** CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA' ABC DOLOMITI SCS.

**C.I.G.: 9118117C2C**

Premesso che

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari. L'art. 2, comma 2 di suddetta legge, in particolare, dispone: "*Nell'ambito del programma pluriennale di attività (...), sono altresì realizzati, (...) servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo*" a favore degli studenti iscritti all'Università di Trento.

Con determinazione n. 33 di data 25 febbraio 2022 è stata autorizzata l'indizione del confronto concorrenziale ex art. 21, c. 2 lett. h) e c. 5 della l.p. 23/1990 mediante richiesta di offerta su Mepat secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 28 comma 2 lettera a) del vigente d.p.g.p n. 10-40/leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della l.p. 2/2016 per l'affidamento del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato Sanbàpolis per la durata di otto mensilità, con inizio il 1° maggio 2022 e scadenza il 28 febbraio 2023, considerando la chiusura al pubblico dal 1° luglio al 31 agosto 2022, salvo eventuale proroga come da art. 4 del capitolato speciale.

Con determinazione n. 87 di data 27 aprile 2022 si è preso atto dell'aggiudicazione del servizio di cui sopra al concorrente ASCOOP S.C. per un valore complessivo di € 207.407,10.= IVA esclusa (di cui € 201.424,10.= quale prezzo offerto ed € 5.983,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

In data 29 aprile 2022 si è proceduto all'invio dell'ordine d'acquisto MEPAT n. 5000320118.

In data 14 settembre 2022 (prot. Opera n. 10178) è pervenuta all'Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'aggiudicataria società ASCOOP S.C. relativamente all'"inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati presso il campo di gioco polivalente, sala

fitness e sopralco” da affidare alla società ABC DOLOMITI S.C.S., con sede in Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 8, C.F. e P. IVA 02240510228 verso un importo complessivo indicativo di € 20.000,00.=, al netto di IVA (di cui € 590,00.= per oneri della sicurezza), compensati a misura per un importo orario per ULA pari ad € 18,00.= IVA esclusa.

Preso atto che, in sede di offerta, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di voler subappaltare, il servizio sopra descritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016;

verificata la documentazione prodotta dall'impresa, ritenuta carente in alcuni aspetti, come segnalato con nota prot. Opera n. 10312 di data 15 settembre 2022, nota con la quale sono stati sospesi i termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto fino alla data di invio della documentazione richiesta;

preso atto che in data 23 settembre 2022 e in data 26 settembre 2022 la documentazione è pervenuta con nota rispettivamente prot. Opera n. 10835 e n. 10952;

visto il contratto di subappalto, consegnato in originale ad Opera Universitaria (prot. n. 10835 di data 23 settembre 2022) sottoscritto tra le parti in data 22 settembre 2022 e accertato l'inserimento nello stesso della seguente disciplina:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante,
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008,
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010,
- della clausola con la quale il subappaltatore non si avvale del diritto al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, ai sensi dall'art. 105 c. 21 del d.lgs. 50/2016 e art. 26 c. 6 della l.p. 2/2016;
- dell'indicazione del CCNL applicato dal subappaltatore ai propri dipendenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 26 c. 5 della l.p. 2/2016;
- dell'indicazione della durata del servizio subappaltato che decorre dalla data della presente determinazione e fino al 28/02/2023;
- della clausola “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”;

preso atto delle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001;
- dichiarazione sostitutiva dell'impresa aggiudicataria attestante l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore di aver preso visione e accettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto) ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 26 del D. Lgs 81/2008;
- dichiarazione di data 26 settembre 2022 del subappaltatore circa la composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. DEL 11 maggio 1991, n. 187;

- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore di essere regolarmente iscritto negli elenchi dei fornitori MEPAT dell'APAC;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra;

visto che la società ABC Dolomiti SCS è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, con un oggetto sociale coerente con il servizio in subappalto (prot. 11074 di data 28/09/2022);

verificata la regolarità del DURC, in corso di validità (prot. n. 7443 di data 9 agosto 2022);

vista la comunicazione della società ABC Dolomiti SCS del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

visto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 26 della l.p. 2/2016;

evidenziato come, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 91, c. 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011, in ragione dell'importo del subappalto non è necessario richiedere la comunicazione o informativa antimafia;

accertato che con riguardo alle verifiche, l'Amministrazione verificherà soltanto l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. d), e), f bis) m) e l'assenza della condizione prevista dall'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 trattandosi di fattispecie espulsive che hanno attinenza con la singola procedura di affidamento e che non possono essere sostituite dalle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco operatori economici della PAT e pertanto non rientranti nei "controlli a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione, stabiliti nella percentuale del 6% in conformità alla previsione normativa, effettuati dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, con cadenza annuale" così come precisato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 di data 2/10/2020;

tenuto conto di quanto indicato all'art. 105 c. 21 del d.lgs. 50/2016 nonché all'art. 6 del contratto di subappalto, Ascoop s.c. dovrà trasmettere all'Opera Universitaria entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto dei servizi summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, ad ABC DOLOMITI SCS, con sede in Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 8, C.F. e P. IVA 02240510228 verso un importo complessivo indicativo di € 20.000,00.=, al netto di IVA, di cui € 590,00.= per oneri della sicurezza, compensati a misura per un importo orario per ULA pari ad € 18,00.= IVA esclusa.

Si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. "Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg" in quanto la fattispecie rientra nei casi indicati dalla Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le "Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti".

Tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 29 novembre 2021, n. 22 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 23 dicembre 2021, n. 2328;
- vista la I^ Variazione al budget corrente anno 2022, assunta con deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 27 giugno 2022 n. 13 e approvata con delibera della G.P. n. 1317 del 22 luglio 2022;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e delibera della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 del 27 novembre 2015 “*Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte degli enti strumentali della Provincia*”, modificata con deliberazione della Giunta Provinciale 30 dicembre 2015, n. 2441;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)"
- vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

## DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, con riferimento al contratto d’appalto stipulato con la società ASCOOP S.C. relativo alla gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all’interno del complesso immobiliare denominato “Sanbàpolis, il subappalto del servizio di “inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati presso il campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco” alla società ABC DOLOMITI S.C.S., con sede in Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 8, C.F. e P. IVA 02240510228 verso un importo complessivo indicativo di € 20.000,00.=, al netto di IVA, di cui € 590,00.= per oneri della sicurezza, compensati a misura per un importo orario per ULA pari ad € 18,00.= IVA;
2. di dare atto che sia l’Impresa appaltatrice, sia l’Impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
  - a) l’Impresa aggiudicataria deve trasmettere all’Amministrazione appaltante i seguenti documenti:

- prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa all'Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
- b) l'Impresa subappaltatrice:
- di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
  - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e gli accordi locali integrativi del medesimo, così come indicato all'art. 13 c. d) del contratto di subappalto;
3. di dare atto che l'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali superi d'importo del subappalto;
4. di dare atto che l'impresa affidataria e l'impresa subappaltatrice sono tenute all'assolvimento degli adempimenti desumibili dal combinato disposto di cui all'art 26 della l.p. 2/2016 ed all'art. 105 del d.lgs 50/2016 ed in particolare:
- di dare atto che l'impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza del subappaltatore prima che questi dia inizio al servizio subappaltato, ai fini della validità della copertura assicurativa;
  - di dare atto che Ascoop s.c. dovrà trasmettere all'Opera Universitaria entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
5. di dare atto che il procedimento di cui al presente provvedimento termina con la data di adozione dello stesso provvedimento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ASCOOP S.C.

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---